



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Assessoradu de su turismu, artesanìa e cummèrtziu
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Direzione Generale
Servizio Sviluppo dell'Offerta e Disciplina di Settore

PROGETTO INTEGRATO PER LA TUTELA ATTIVA DEI LOCALI STORICI DEL COMMERCIO: CENSIMENTO DEI NEGOZI STORICI IN SARDEGNA. ANNUALITA' 2014.

BANDO

ART. 1 - FINALITÀ

1. In attuazione dell'art. 1 comma 3 punti d), f) e comma 4 punto a) della L.R. 5/2006 "Disciplina generale delle attività commerciali" e secondo quanto previsto dalla Deliberazione G.R. 48/54 del 1 dicembre 2011 "Progetto integrato per la tutela attiva dei locali storici del commercio: censimento dei negozi storici in Sardegna", la Regione Autonoma della Sardegna intende tutelare, promuovere, valorizzare e sostenere, i negozi storici presenti nel proprio territorio.
2. Quest'azione si propone di favorire la permanenza sul mercato di tutte le attività commerciali che possono considerarsi autentiche interpreti dei modelli di consumo e degli stili di vita delle nostre comunità.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto ai successivi art. 4, 5 e 6, le disposizioni del presente bando si applicano alle seguenti categorie di attività:
 - esercizi commerciali di vicinato di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 5/2006 operanti sia nel settore alimentare che non alimentare;
 - esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 3 – LIVELLI DI RICONOSCIMENTO

1. Secondo quanto previsto dalla Deliberazione G.R. 48/54 del 1 dicembre 2011 "Progetto integrato per la tutela attiva dei locali storici del commercio: censimento dei negozi storici in Sardegna" sono stabiliti i seguenti livelli di riconoscimento:
 - "Attività Storica"
 - "Locale Storico"
 - "Insegna Storica"



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Assessoradu de su turismu, artesanìa e cummèrtziu
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Direzione Generale
Servizio Sviluppo dell'Offerta e Disciplina di Settore

ART. 4 - REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DI “ATTIVITÀ STORICA”

1. Costituisce requisito per il riconoscimento di “Attività Storica” lo svolgimento in Sardegna della medesima attività da almeno cinquanta anni anche non continuativi all'atto di presentazione della domanda.
2. Il riconoscimento verrà pertanto conferito ai punti vendita che svolgono la propria attività commerciale da almeno cinquanta anni, anche non continuativi, con la conservazione della medesima insegna e/o nella stessa sede fisica o in sedi diverse, per la stessa classe merceologica, attestati dalla documentazione esistente presso la locale Camera di Commercio.
3. Il possesso dei cinquanta anni di svolgimento dell'attività dovrà essere dimostrato a cura dell'istante attraverso idonea certificazione rilasciata da organi competenti quali, per citare alcuni esempi: visura camerale, licenza dell'attività, o altresì potrà essere dimostrata attraverso atti o documenti legali anche di carattere fiscale quali ad esempio ricevute fiscali, fatture, etc. o altra documentazione amministrativa. La mancanza della suddetta documentazione e la mancata dimostrazione dei cinquanta anni di attività comporterà l'esclusione della domanda e la inammissibilità della stessa per mancanza dei requisiti fondamentali per la realizzazione dell'istruttoria.

ART. 5 - REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DI “LOCALE STORICO”

1. Ai fini del riconoscimento di “Locale Storico” occorre possedere, oltre a quanto previsto al comma 1 del precedente articolo, i seguenti requisiti:
 - 1.1 ubicazione all'interno del centro storico o di un'area urbanistica di pregio caratterizzata dalla vicinanza a beni culturali o paesaggistici;
 - 1.2 possedere almeno una delle caratteristiche di seguito specificate:
 - a. ubicazione all'interno di un edificio di pregio, sottoposto a vincolo dalla Sovrintendenza o comunque di riconosciuto interesse storico-architettonico;
 - b. presenza di opere d'arte e d'autore quali affreschi, collezioni di dipinti e simili;
 - c. attività e merceologia legata alla tradizione, al territorio, all'economia locale;
 - d. presenza di arredi, attrezzature, finiture, strumenti di lavoro o insegne originali, di particolare pregio o valore storico, artistico e culturale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Assessoradu de su turismu, artesanìa e cummèrtziu
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Direzione Generale
Servizio Sviluppo dell'Offerta e Disciplina di Settore

2. Il possesso dei requisiti indicati ai punti 1.1 e 1.2 lett. a dovrà essere dimostrato a cura dell'istante attraverso idonea certificazione rilasciata da organi competenti.
3. Il possesso dei requisiti indicati al punto 1.2, lettere b, c, d, dovrà essere dimostrato a cura dell'istante attraverso idonea documentazione.
4. La mancanza della documentazione di cui ai commi 2 e 3 comporterà il mancato riconoscimento di "Locale Storico" per carenza documentale.

ART. 6 - REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DI "INSEGNA STORICA"

1. Per insegna si intende l'insegna di esercizio come definita all'art. 47, comma 1 del DPR 495/1992, come modificato da DPR 610/1996: *"Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta."* (cfr.)
2. Ai fini del riconoscimento di "Insegna Storica" occorre possedere, oltre a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 4, almeno uno dei seguenti requisiti:
 - 2.1 mantenimento della medesima insegna da almeno 50 anni all'atto di presentazione della domanda, anche se allo stato attuale con differente tabella merceologica;
 - 2.2 punto vendita la cui insegna o impresa hanno ispirato o sono da tempo legati alla toponomastica locale.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 dovrà essere dimostrato a cura dell'istante attraverso idonea documentazione, anche fotografica.
4. La mancanza della documentazione di cui al comma 3 comporterà il mancato riconoscimento di "Insegna Storica" per carenza documentale.

ART. 7 – ELENCO REGIONALE DEI "NEGOZI STORICI DELLA SARDEGNA"

1. L'elenco è pubblico e la sua tenuta è affidata all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio che ne assicurerà tutti i connessi adempimenti amministrativi e provvederà agli aggiornamenti e alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.
2. L'elenco sarà utilizzato dalla Regione nelle forme e secondo le modalità ritenute di volta in volta idonee per perseguire gli obiettivi di rilancio e rivitalizzazione del settore (divulgazione via web anche attraverso i portali regionali, promozione e divulgazione dell'iniziativa su giornali, riviste



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Assessoradu de su turismu, artesanìa e cummèrtziu
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Direzione Generale
Servizio Sviluppo dell'Offerta e Disciplina di Settore

specializzate nazionali ed estere, messa in rete dei “Negozzi Storici” a livello regionale e interregionale, ecc), ivi comprese le azioni di sistema quali ad esempio l’inserimento dei “Negozzi Storici” nelle iniziative e nei programmi di promozione turistica e culturale della Regione e la priorità di finanziamento nei programmi di intervento regionale.

3. L’iscrizione è volontaria e le imprese possono chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione, fatta salva la perdita delle agevolazioni/deroghe eventualmente ottenute per effetto dell’iscrizione.
4. È prevista la cancellazione d’ufficio dall’Elenco dei “Negozzi Storici”, previa comunicazione all’interessato, secondo quanto disposto al successivo articolo 13.

ART. 8 – SEZIONI DELL'ELENCO

1. L’Elenco regionale dei “Negozzi Storici” è articolato nelle seguenti tre sezioni, ciascuna delle quali è suddivisa in due sottosezioni con riferimento alla natura dell’attività:
 - “Attività Storica”
 - “Locale Storico”.
 - “Insegna Storica”.
2. Qualora un locale abbia i requisiti per l’appartenenza a più sezioni, viene effettuata l’assegnazione in ciascuna sezione.

ART. 9 – RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

1. Le domande di iscrizione all’Elenco regionale dei “Negozzi Storici” dovranno essere presentate dagli interessati utilizzando l’apposita modulistica, secondo le modalità del successivo art. 10.
2. Le suddette domande saranno esaminate dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
3. Le attività che supereranno positivamente l’esame dell’Assessorato saranno iscritte all’Elenco e riceveranno l’attestazione e la targa a seconda del livello di riconoscimento ottenuto.
4. L’esito dell’istruttoria verrà pubblicato sul sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., le dichiarazioni rese e sottoscritte dal titolare hanno valore di autocertificazione: nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Assessoradu de su turismu, artesanìa e cummèrtziu
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Direzione Generale
Servizio Sviluppo dell'Offerta e Disciplina di Settore

ART. 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

1. Le domande di iscrizione all'Elenco regionale ed i relativi allegati dovranno pervenire in busta chiusa all'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, viale Trieste 105 09123 Cagliari a partire dal 10/02/2014, e fino alle ore 12.00 del 09/05/2014.
2. Le domande potranno essere consegnate a mano e in tal caso farà fede il timbro di avvenuta ricezione apposto nell'ufficio Protocollo.
3. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini stabiliti e non farà fede il timbro postale di partenza neanche nel caso di trasmissione tramite raccomandata.
4. Sul plico contenente la domanda e i documenti allegati va riportata la dicitura
"BANDO CENSIMENTO DEI NEGOZI STORICI IN SARDEGNA. ANNUALITA' 2014"
5. Le domande dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il modulo (Allegato A) allegato al presente Bando, per costituirne parte integrante e sostanziale, reperibile sul sito istituzionale della Regione www.regione.sardegna.it.
6. La domanda (allegato A) dovrà essere compilata in ogni sua parte, datata e firmata. A pena di esclusione, dovranno inoltre essere allegati:
 - 6.1 Fotocopia di un proprio documento di identità
 - 6.2 Copia di autorizzazioni o licenze comunali
 - 6.3 Copia certificato camerale
 - 6.4 Relazione descrittiva, firmata e datata, che contenga
 - la denominazione del punto vendita e la specifica dell'attività svolta nei 50 anni;
 - la data di prima autorizzazione (o di prima apertura) dell'attività ed i passaggi negli anni;
 - le caratteristiche dell'esercizio commerciale, la sua evoluzione nel tempo e l'attuale gestione;
 - l'ubicazione dell'esercizio commerciale, specificando se inserito all'interno del centro storico o di un'area urbanistica di pregio caratterizzata dalla vicinanza a beni culturali o paesaggistici e le eventuali particolarità architettoniche;
 - l'indicazione delle opere d'arte e d'autore, quali affreschi, collezioni di dipinti e simili, eventualmente presenti;
 - l'indicazione di arredi, attrezzature, finiture, strumenti di lavoro o insegne originali, di particolare pregio o valore storico, artistico e culturale, eventualmente presenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Assessoradu de su turismu, artesanìa e cummèrtziu
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Direzione Generale
Servizio Sviluppo dell'Offerta e Disciplina di Settore

7. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'URP dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio o all'indirizzo tur.sviluppoofferta@regione.sardegna.it

ART. 11 – TARGHE

1. Le imprese iscritte all'Elenco riceveranno un attestato e una targa che potranno esporre e utilizzare nella propria attività pubblicitaria.
2. Ogni uso della suddetta targa che venga giudicato scorretto da parte dell'Assessorato comporterà la cancellazione dall'Elenco.

ART. 12 – AGEVOLAZIONI E BENEFICI

1. Alle imprese iscritte all'Elenco, e con esclusivo riferimento alle attività e ai locali ai quali tale iscrizione si riferisce, la Regione Sardegna può riconoscere priorità di finanziamento nei programmi di intervento regionali, nonché l'inclusione nelle iniziative e nei programmi di promozione turistica e culturale della Regione, nonché ulteriori misure di sostegno da individuare nei diversi programmi di intervento.

ART. 13 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La cancellazione dall'Elenco dei "Negozi Storici" è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
 - per il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione ivi comprese le eventuali opere di modifiche alla struttura, agli arredi, alle vetrine ed alle insegne originali in essere al momento della domanda e che hanno determinato l'iscrizione della attività commerciale all'Elenco dei Negozi storici, salvo le necessarie opere di restauro o ripristino;
 - in caso di uso scorretto della targa o dell'appartenenza all'Elenco.
2. E' facoltà delle imprese chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall'Elenco, presentando apposita istanza, in carta libera, all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
3. In caso di cancellazione dall'elenco decadono tutti i benefici offerti dall'Amministrazione ai titolari degli esercizi.

ART. 14 – SUBINGRESSO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Assessoradu de su turismu, artesanìa e cummèrtziu
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Direzione Generale
Servizio Sviluppo dell'Offerta e Disciplina di Settore

1. In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Elenco, e purché permangano i requisiti previsti dal presente Bando, il subentrante può mantenere l'iscrizione, presentando comunicazione all'Assessorato nella quale dichiara di impegnarsi a proseguire l'attività con le medesime modalità dichiarate al momento dell'iscrizione dal cessionario.
2. Il sub ingresso nell'iscrizione all'Elenco è disposto con Determinazione del dirigente del competente Servizio dell'Assessorato.

Art. 15 - CONTROLLI

1. L'Assessorato potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli presso le imprese iscritte all'Elenco oggetto del presente Bando, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e il mantenimento delle condizioni, a cui tale iscrizione è subordinata, anche avvalendosi di Enti, Aziende o Agenzie, ivi compresi gli Enti Territoriali.